

**AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLE MARCHE  
dr. GIAN MARIO SPACCA**

**p.e.c. [regione.marche.protocollogiunta@emarche.it](mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it)**

**ISTANZA DI NOMINA DI UN COMMISSARIO AI SENSI DELL'ART. 32 C. 22 DELLA  
LEGGE N° 41/1986 E DELL'ART. 5 C. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N° 52/1990**

Il sottoscritto Renato Biondini nella sua qualità di segretario della cellula di Ancona dell'associazione Luca Coscioni, residente a Castelfidardo (AN) in via Romolo Murri, 109;

**PREMESSO CHE**

La costituzione italiana all'art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la preconditione indispensabile per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie di diritti nonché integrarsi nell'ambiente sociale.

L'art. 3 comma 2 della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. E' proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità e il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di eliminare le barriere architettoniche.

Con l'entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, con la legge n° 18 del 3 marzo 2009, il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come diritto all'accessibilità e in base all'art. 9 della Convenzione tale diritto è strettamente correlato alla realizzazione di alcuni

dei più rilevanti principi cui è finalizzata la Convenzione stessa come sanciti all'art.3, vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente e all'inclusione sociale.

Ai fini dell'attuazione delle premesse di cui sopra e in particolare in attuazione dei principi costituzionali e della Convenzione ONU di non discriminazione e di pari opportunità, si devono promuovere delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali:

#### CONSTATATO CHE:

a tutt'oggi è disapplicata in materia rilevante da parte degli Enti Locali competenti la normativa in tema di rimozione degli ostacoli di natura architettonica e sensoriale, le cosiddette barriere architettoniche, che pregiudicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo autonomo,

la cellula di Ancona dell'associazione Luca Coscioni dal 2012 si è fatta promotrice di una campagna di sensibilizzazione verso gli enti locali della regione Marche per l'applicazione della normativa sui P.E.B.A. art. 31 comma 21 e 22 della legge n° 41 del 1986, nonché dell'art. 5 della legge regionale n° 52 del 1990.

In particolare a seguito di una interrogazione al Consiglio regionale delle Marche è emerso, che la Regione Marche non ha adottato il P.E.B.A., come invece prescrive il comma 21 dell'art. 32 della legge 41 del 1986 e il comma 4 dell'art. 5 della legge 52 del 1990 della Regione Marche e che non ha svolto quell'attività di controllo e monitoraggio verso gli altri enti locali delle Marche come comuni e provincie, come invece prescrive il comma 22 dell'art. 32 della legge 41 del 1986 e del comma 2 dell'art. 5 della legge 52 del 1990 della Regione Marche.

A seguito di ciò, visto l'inadempienza della Regione Marche, la cellula di Ancona dell'associazione Luca Coscioni si è sostituita alla Regione svolgendo un'attività di controllo e monitoraggio chiedendo alle più importanti amministrazioni locali delle Marche, i sei comuni capoluoghi di provincia e alle cinque provincie delle Marche se avevano adottato il PEBA, effettuando delle richieste di accesso agli atti in base alla legge 241 del 1990. Da questa attività che abbiamo svolto, in supplenza di quello che avrebbe dovuto fare la Regione Marche, risulta che nessuna di queste pubbliche amministrazioni ha adottato il PEBA, denunciando tale stato di cose in diversi comunicati stampa nel corso del 2013.

Tra l'altro nelle risposte, le stesse amministrazioni locali ammettono che negli edifici di loro competenza ci sono ancora delle strutture inaccessibili ai disabili motori dove quindi sono presenti delle barriere architettoniche, come per esempio gli edifici scolastici.

La normativa sopra richiamata impone in questi casi che la Regione nomini un commissario ad hoc in quei comuni e provincie inadempienti in materia di PEBA.

E' di tutta evidenza come negli edifici pubblici e spazi urbani e servizi pubblici sono presenti tutta una serie di ostacoli di natura architettonica che impediscono la libert  di movimento delle persone con disabilit  motoria e sensoriale.

E' evidente quindi la necessit  dell'adozione dei P.E.B.A., che sono degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica degli enti locali per individuare le varie barriere presenti nel territorio e programmare una serie di interventi per la loro eliminazione nel corso degli anni.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

**Si chiede che la Regione Marche provveda alla nomina, ai sensi del citato art. 32 c. 22 della legge 41 del 1986 e del comma 3 art. 5 della legge regionale n  52 del 1990, di un Commissario per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge.**

#### SI FA' PRESENTE

Che in mancanza si valuter  di tutelare questi diritti e interessi, innanzi le competenti sedi giudiziarie.

Ancona 14 dicembre 2013

Renato Biondini

allegati:

copia carta d'identit 

dr. Renato Biondini

via Romolo Murri, 109

60022 Castelfidardo (AN)

tel. 071 780399

cell. 339 6035387

[bondinirenato@alice.it](mailto:bondinirenato@alice.it)